

ENERGIA: Opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Rito speciale ex art. 119 c.p.a. - Applicabilità - Violazione dei termini - Irricevibilità del gravame - Ratio sottesa alla dimidiazione dei termini. 2. Rito ordinario - Applicabilità - Fattispecie.

Tar Lazio - Roma, Sez. V, 30 giugno 2023, n. 10958

“[...] il Collegio non può non rilevare che l’art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, prescrive chiaramente che le «opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti».

Ricorrono, quindi, nella fattispecie i presupposti per confermare l’orientamento già espresso da questo Tribunale (Sez. II quater) con la sentenza 3 giugno 2021, n. 6542, in ordine alla irricevibilità del gravame proposto in violazione dei termini di cui al rito speciale di cui all’art. 119 c.p.a. in considerazione della ratio sottesa alla dimidiazione dei predetti termini processuali di cui al secondo comma della norma in esame.

Non può sfuggire, invero, che la ratio della norma sia identificabile nell’esigenza di una celere definizione, per evidenti ragioni di interesse pubblico, dei contenziosi aventi ad oggetto la realizzazione opere che, quali quelle in esame (funzionali alla “realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti”), sono, per espressa volontà del legislatore, «di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti», ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. citato n. 387/2003, con conseguente valenza lato sensu espropriativa dell’autorizzazione unica prevista dal secondo comma del citato art. 12, la cui domanda di annullamento è, pertanto, da ricondursi nell’ambito applicativo della disposizione di cui al comma 1, lettera f) dell’art. 119 c.p.a., per come in proposito già affermato dal Giudice d’appello [...].

2. *“[...] Trova, invece, applicazione il rito ordinario se:*

- il beneficiario del titolo abilitativo può senz’altro realizzare le opere sul suo bene immobile;*
- comunque, per altre ragioni, non sia in concreto necessaria l’attivazione di un procedimento espropriativo;*
- ovvero, gli atti del procedimento espropriativo in concreto emessi non siano stati impugnati, concentrandosi le censure della parte che si oppone alla realizzazione dell’opera esclusivamente su altri profili [...].”*

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Viterbo, della Regione Lazio e di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con l'odierno ricorso notificato, a mezzo pec, in data 29 dicembre 2022 e depositato il successivo 20 gennaio 2023, affidato ad una pluralità di motivi di gravame, la società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 15 aprile 2022 concernente il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) reso ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 intervenuto con riferimento al progetto di impianto fotovoltaico a terra, sito nel Comune di Montalto di Castro, in favore della società Mandrione Solar, che costituisce anche vincolo preordinato all'esproprio;
- la Provincia di Viterbo e la Regione Lazio con apposite memorie hanno resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, concludendo per l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso;
- la società controinteressata, con la propria memoria difensiva ha preliminarmente eccepito, innanzitutto, l'irricevibilità del ricorso, per essere stato lo stesso depositato (20 gennaio 2023) oltre il termine dimidiato di 15 giorni decorrenti dalla relativa notifica (29 dicembre 2022), in applicazione del rito speciale di cui all'art. 119 c.p.a. La società in questione ha altresì formulato ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, contestandone comunque nel merito la fondatezza, mediante articolate deduzioni difensive.

Rilevato che, con memoria depositata in vista dell'udienza pubblica del 24 maggio 2023, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione, la società ricorrente ha rinunciato ai motivi nn. 1 (omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio), 1.1 (disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di avvenuta consegna della comunicazione di avvio del procedimento), 1.2 (ordine di esibizione dell'originale della cartolina di ricevimento per proposizione querela di falso ex art. 77 c.p.a.), 1.3 (violazione della normativa relativa alla notifica di atti amministrativo all'estero), 1.4 (nullità della notificazione) e 2.2 (violazione del principio di proporzionalità dell'agire amministrativo), limitando il gravame ai soli motivi nn. 2 e 2.1 (sull'asserita illegittimità del PAUR).

Orbene, in disparte l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività dell'impugnazione del provvedimento autorizzatorio, il Collegio non può non rilevare che l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, prescrive chiaramente che le «*opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla*

costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti».

Ricorrono, quindi, nella fattispecie i presupposti per confermare l'orientamento già espresso da questo Tribunale (Sez. II quater) con la sentenza 3 giugno 2021, n. 6542, in ordine alla irricevibilità del gravame proposto in violazione dei termini di cui al rito speciale di cui all'art. 119 c.p.a. in considerazione della *ratio* sottesa alla dimidiazione dei predetti termini processuali di cui al secondo comma della norma in esame.

Non può sfuggire, invero, che la *ratio* della norma sia identificabile nell'esigenza di una celere definizione, per evidenti ragioni di interesse pubblico, dei contenziosi aventi ad oggetto la realizzazione opere che, quali quelle in esame (funzionali alla *“realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti”*), sono, per espressa volontà del legislatore, *«di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti»*, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. citato n. 387/2003, con conseguente valenza *lato sensu* espropriativa dell'autorizzazione unica prevista dal secondo comma del citato art. 12, la cui domanda di annullamento è, pertanto, da ricondursi nell'ambito applicativo della disposizione di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 119 c.p.a., per come in proposito già affermato dal Giudice d'appello (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2020, n. 8315; id., 11 settembre 2020, n. 5427; principio già affermato in epoca relativamente remota da Sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1218).

Siffatte considerazioni non possono essere superate, per come dedotto dalla ricorrente, mediante la rinuncia limitata ad alcuni motivi di ricorso concernenti la legittimità dell'intrapresa procedura espropriativa.

Diversamente opinando, le esigenze acceleratorie di cui al rito speciale in esame rimarrebbero paradossalmente frustrate proprio in relazione ad impianti alimentati da fonti rinnovabili i cui contenziosi, stante l'espressa declaratoria di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere, sancita dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003, viepiù necessitano di una celere definizione. È ben vero che per la realizzazione di impianti fotovoltaici la legislazione di settore dispone che i relativi titoli abilitativi comportano anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Infatti, qualora il rilascio di un titolo abilitativo comporti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere assentite, occorre semplicemente verificare se – per realizzare le stesse opere – occorra o meno l'attivazione di un procedimento espropriativo.

Se per realizzare le opere occorre non solo il rilascio del titolo abilitativo, ma anche l'attivazione delle fasi del procedimento espropriativo (perché il progetto riguarda un bene immobile *“altrui”*), trova applicazione il sopra riportato art. 119, comma 1, lettera f).

Trova, invece, applicazione il rito ordinario se:

- il beneficiario del titolo abilitativo può senz'altro realizzare le opere sul suo bene immobile;
- comunque, per altre ragioni, non sia in concreto necessaria l'attivazione di un procedimento espropriativo;
- ovvero, gli atti del procedimento espropriativo in concreto emessi non siano stati impugnati, concentrandosi le censure della parte che si oppone alla realizzazione dell'opera esclusivamente su altri profili (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242).

Nella specie, nel corso del giudizio risultano emanati (e, comunque, sono oggetto di contestazione in tutti i motivi di ricorso) provvedimenti strettamente riferibili ad una delle fasi del procedimento espropriativo, disciplinato dal testo unico sugli espropri approvato con il d.P.R. n. 327 del 2001, risultando adottata la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'esproprio, sicché il gravame in esame risulta affetto da irricevibilità.

Ritenuto che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della relativa novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Ida Tascone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Ida Tascone

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.